



Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dottoressa Floriana Consolante, all'esito della instaurazione del contraddittorio con la costituzione della Società resistente, assistita dallo Studio Campese, con provvedimento del 9 giugno 2011 (reso nel procedimento iscritto al numero 5120-1/2010 R.G.) ha revocato il proprio decreto di autorizzazione di sequestro giudiziario emesso *inaudita altera parte* il 15 febbraio 2011, su richiesta della Curatela di un Fallimento pendente innanzi al Tribunale di Benevento, nell'ambito di un giudizio di merito avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria della compravendita di un macchinario industriale.

In detto provvedimento, in accoglimento della ragioni esposte dalla società resistente, il Giudice Designato ha rilevato anche nell'ipotesi di eventuale accoglimento dell'azione revocatoria proposta con il giudizio di merito non deriverebbe un effetto restitutorio del bene rispetto al patrimonio del disponente bensì la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale dello stesso, con possibilità per il creditore di sottoporlo ad esecuzione ai sensi dell'articolo 2902 del Codice Civile e 602 del Codice di Procedura Civile.

Ciò determina l'assenza di nesso di strumentalità fra il giudizio revocatorio e l'invocato provvedimento di sequestro giudiziario, proposto in corso di causa, non controvertendosi sulla proprietà o sul possesso del bene oggetto dello stesso.

Tale pronuncia è conforme all'indirizzo giurisprudenziale di merito più attento alla corretta individuazione del nesso di strumentalità fra provvedimento cautelare invocato e giudizio di merito.